

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

Busto Arsizio, 13 maggio 2022

## **CIRCOLARE MESE DI MAGGIO 2022**

### **INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

- **DECRETO PNRR2 – FATTURA ELETTRONICA E OBBLIGO INSTALLAZIONE POS**
- **PROCEDURE CONCORSUALI – NOTE DI VARIAZIONE IVA**
- **DICHIARAZIONI IMU**
- **CONTRIBUTO ISCRO**
- **RAPPORTO LAVORO OCCASIONALE**
- **OPERAZIONI CON SAN MARINO FATTURA ELETTRONICA**
- **COMUNICAZIONI ENEA**
- **INCENTIVI AUTOTRASPORTO**
- **VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI**

### **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2022**

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

#### **SCADENZE FISSE**

<b>16 maggio</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili e trimestrali</b> Scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al primo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inail</b> Termine per effettuare il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b></p>
----------------------	--

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

<b>16 maggio</b>	<p>Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2022.</p> <p><b>ACCISE – Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<b>20 maggio</b>	<p><b>Enasarco: versamento contributi</b> Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante inerenti al primo trimestre 2022.</p>
<b>25 maggio</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<b>31 maggio</b>	<p><b>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva</b> Scade il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al primo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati scade il termine per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari relativi al mese di marzo.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p> <p><b>Imposta di bollo</b> Termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 250 relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2.</p>
<b>15 giugno</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b></p>

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

Per le associazioni sportive dilettantistiche scade il termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
---

## DECRETO PNRR2

È stato pubblicato il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (G.U. n. 100/2022) contenente *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

**Ricordiamo che tra le misure adottate figurano:**

- l'applicazione, a decorrere dal **30 giugno 2022**, della sanzione prevista nei confronti di commercianti, **lavoratori autonomi** e imprese **che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici tramite POS**. In caso di rifiuto del pagamento elettronico scatterà la seguente sanzione: importo fisso di euro 30- e un importo variabile sulla transazione rifiutata del 4%;
- l'obbligo, dal **1° luglio 2022**, di utilizzo della fattura elettronica da parte dei contribuenti minimi/forfetari con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000-;
- la proroga, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, dell'entrata in vigore del *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”*. Da tale data diverranno operative anche le procedure di allerta/composizione assistita della crisi la cui applicazione era fissata dal 31 dicembre 2023;
- l'obbligo di inviare all'Enea la comunicazione dei dati relativi agli interventi di miglioramento del rischio sismico.

## POSSIBILE EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA IN ASSENZA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA CONCORSALE

L'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972 disciplinava fino al 26 maggio 2021 la facoltà - in caso di mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose - di emettere una nota di variazione dell'imponibile e dell'imposta allorché si verificano le seguenti condizioni:

- il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
- la pretesa creditoria è rimasta insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore.

Con la circolare n. 77/2000 l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che la seconda circostanza viene giuridicamente ad esistenza una volta ultimata la ripartizione dell'attivo della procedura concorsuale.

Recentemente, l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 181/E/2022, alla luce dell'insegnamento di cui alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 giugno 2020, ha chiarito che il secondo presupposto può dirsi realizzato - **anche in assenza della preventiva insinuazione al passivo della procedura concorsuale - laddove il creditore dimostri che la sua *“inerzia”* consegue alla preventiva valutazione di antieconomicità della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.**

Pertanto, per le procedure concorsuali aperte in data **anteriore al 26 maggio 2021**, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell'ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, **solo**

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

## **laddove il contribuente possa dimostrare l'infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.**

Resta inteso che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura. Diversamente, il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente l'apertura della procedura fallimentare, evento che ne preclude l'ammissione stessa al passivo.

Ricordiamo alla Gentile clientela che, per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, l'emissione della nota di variazione in diminuzione può avvenire a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, non essendo tale possibilità preclusa al creditore che non ha effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente (come chiarito dalla circolare n.20/E/2021 dell'Agenzia delle entrate).

## **DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI DELL'ANNO 2021 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022**

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, art. 1, L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *"entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta"*. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni: **a)** fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; **b)** fabbricati di interesse storico o artistico; **c)** fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati); **c)** fabbricati merce inventuti; **d)** terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, le compravendite o **modifiche di valore di un'area edificabile**, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc. In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

### **Dichiarazione Imu Enti non Commerciali**

Il prossimo 30 giugno è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu relative agli Enc; l'obiettivo è di dare conto, al Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione prevista dall'art. 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'art. 1, comma 759, lettera g, L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012. Come precisato dall'art. 1,

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

comma 770, L. 160/2019, tali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno. Per rendere tale dichiarazione deve essere utilizzato uno specifico modello approvato dal Mef; in attesa di tale decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello precedentemente approvato (D.M. 26 giugno 2014).

## **DAL 1° MAGGIO 2022 OPERATIVA L'INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)**

La Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps esercenti attività di lavoro autonomo che ne presentino apposita domanda all'Inps. Recentemente l'Istituto con messaggio n. 1569 del 7/4/2022, ha comunicato che la domanda dell'indennità per il 2022 potrà essere presentata dal 1° maggio al 31 ottobre 2022. L'Isco verrà erogata nella misura del 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'Inps alla data di presentazione della domanda. L'accesso alla indennità di continuità reddituale è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023; ne sono quindi esclusi i soggetti che avessero beneficiato del contributo nel 2021.

### **Requisiti per l'accesso**

Per poter accedere alla agevolazione i soggetti interessati devono essere iscritti alla gestione separata Inps ed esercitare abitualmente una attività di lavoro autonomo.

È inoltre necessario che i lavoratori: **a) non** siano titolari di trattamento pensionistico diretto (ivi compresa l'Ape sociale) e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità); **b) non** siano beneficiari di reddito di cittadinanza; **c)** abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda; **d)** abbiano dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.299,76 euro; **e)** siano in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; **f)** siano titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Il reddito di riferimento da considerare è quello della sola attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, Tuir.

### **Importo del contributo**

Per il 2022, l'importo mensile Iscro non può essere inferiore a 254,75 euro e superiore a 815,20 euro, per 6 mensilità, che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Qualora dal calcolo dovesse risultare una misura della prestazione di importo inferiore a 254,75 euro o superiore a 815,20 euro, l'indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 254,75 euro mensili e a 815,20 euro mensili.

Reddito annuo dichiarato	Iscro 2022 richiedibile
7.000 euro	50% del reddito 3.500 euro 25% di 3.500 euro Misura dell'aiuto euro 875 Misura erogata 815,20

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*  
Dott. Alessandro Valli

Il contributo **non** potrà essere richiesto in assenza di reddito dichiarato negli ultimi quattro anni precedenti all'anno di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito.

## **Presentazione della domanda**

La domanda può essere presentata dal 1° maggio 2022 tramite il servizio online rilasciato dall'Inps a decorrere dalla stessa data. Il servizio rimarrà attivo fino al 31 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di Iscro per l'anno 2022. Le credenziali di accesso al servizio *web* sono: lo Spid di livello 2; la Carta di identità elettronica 3.0; la Carta nazionale dei servizi. In alternativa.

## **RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Con nota prot. 573 del 28/3/2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato l'attivazione sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della nuova applicazione da utilizzare per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 14, D.Lgs. 81/2008. Con successiva nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022 è stata inoltre comunicata la data del 30 aprile scorso (2 maggio) quale termine ultimo per adempiere all'obbligo in questione a mezzo *e-mail*, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 (termine periodo transitorio).

## **OPERAZIONI CON SAN MARINO - FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Ricordiamo che l'art. 12 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) ha previsto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. Il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che: **a)** dall'1/10/2021 al 30/6/2022 la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo; **b)** a decorrere dal **1° luglio 2022** la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

## **COMUNICAZIONE ENEA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO/RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ANNO 2022.**

A decorrere dal primo aprile 2022 è attivo il portale tramite il quale è possibile compilare e inviare all'ENEA la comunicazione degli interventi terminati nel 2022 relativi al risparmio energetico ed al recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Il portale per la gestione delle già menzionate fattispecie è unico ([bonusfiscali.enea.it](https://bonusfiscali.enea.it)) e, una volta effettuato l'accesso con SPID / CIE, va scelta l'area di interesse. Per gli interventi con fine lavori compresa tra il primo aprile ed il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile e, conseguentemente, la comunicazione va effettuata entro il termine del 30 giugno 2022.

## **INCENTIVI AUTOTRASPORTO**

**a)** È stato pubblicato (G.U. n. 89 del 15/4/2022) il Decreto attuativo delle disposizioni di cui al Decreto n. 459/2021 per l'**erogazione di incentivi alle imprese di autotrasporto ai fini del rinnovo del parco veicolare**. La domanda per la fruizione del beneficio deve essere presentata al seguente indirizzo PEC:

[ram.investimenti2022@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2022@legalmail.it)

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

Per il primo periodo di incentivazione la domanda va presentata entro le ore 16:00 del 3 giugno 2022.

**b)** È stato pubblicato (G.U. n. 90 del 16/4/2022) il Decreto attuativo delle disposizioni di cui al Decreto n. 461/2021 per l'erogazione di incentivi alle imprese di autotrasporto ai fini del rinnovo del parco veicolare **con alimentazione alternativa** per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità. La domanda per la fruizione del beneficio deve essere presentata al seguente indirizzo PEC:

ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it

Per il primo periodo di incentivazione la domanda va presentata entro le ore 16:00 del 16 agosto 2022.

## VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai dipendenti e/o collaboratori è un fenomeno diffuso nella pratica quotidiana. Al fine di comprendere una distinzione basilare, è indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale**; si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce *benefit*.
- **promiscuo (aziendale e privato)**; si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, ma anche in giorni festivi. Esiste dunque una parziale utilità privata (*benefit*), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- **esclusivamente privato**; il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

### **Auto per utilizzo esclusivamente aziendale**

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie. In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura indicata dall'art. 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura.

### **Auto per uso promiscuo aziendale e privato**

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e richiede alcune cautele:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria, differenziando due regimi che hanno la finalità di indirizzare le aziende verso l'utilizzo di veicoli poco inquinanti. Infatti:

- 1) per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il *fringe benefit* si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- 2) per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del *fringe benefit* è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo, come successivamente precisato;
- 3) per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il *fringe benefit* non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "canoniche" che quantificano il *benefit* in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni attuate dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma "nuova" ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO	% DI PERCORRENZA PRIVATA	
	ANNO 2020	DAL 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del *benefit* "variabile" (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):



# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo

Rag. Giampiero Ferrario

Rag. Roberto Morelli

Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Veicolo con emissioni tra 161 e 190	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<p>(K) e1*2007/46*1751*04</p> <p>(L) 2 (N.1) (N.2)</p> <p>(N.3) (N.4) (N.5)</p> <p>(O.1) 2300 (O.2)</p> <p>(P.1) 2995,00 (P.2) 250,00 (P.3) IBRIDO</p> <p>(P.5) CZS</p> <p>(Q) (S.1) 5 (S.2)</p> <p>(U.1) 72 (U.2) 3750</p> <p>(V.1) (V.2)</p> <p>(V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440</p> <p>(V.6) (V.7) 182,0</p> <p>(V.9) REG 2017/1221</p> <p>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</p>	<p>(K) e1*2007/46*0284*18</p> <p>(L) 2 (N.1) (N.2)</p> <p>(N.3) (N.4) (N.5)</p> <p>(O.1) 2200 (O.2)</p> <p>(P.1) 2967,00 (P.2) 193,00 (P.3) GASOL</p> <p>(P.5) CTB</p> <p>(Q) (S.1) 5 (S.2)</p> <p>(U.1) 57 (U.2) 2375</p> <p>(V.1) (V.2)</p> <p>(V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640</p> <p>(V.6) 0,50 (V.7) 155,0</p> <p>(V.9) 136/2014</p> <p>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</p>
Veicolo con emissioni tra 61 e 160	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<p>(K) OEWAU01EST03C</p> <p>E1*98/14*0131*</p> <p>(L) 2 (N.1) (N.2)</p> <p>(N.3) (N.4) (N.5)</p> <p>(O.1) (O.2)</p> <p>(P.1) 1422 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL</p> <p>(P.5) AMF</p> <p>(Q) (S.1) 4 (S.2)</p> <p>(U.1) 85 (U.2) 3000</p> <p>(V.1) (V.2)</p> <p>(V.3) (V.5)</p> <p>(V.7) 116,0</p> <p>(V.9) 1999/102/CE</p> <p>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</p>	<p>(K) e1*2007/46*0627*11</p> <p>(L) 2 (N.1) (N.2)</p> <p>(N.3) (N.4) (N.5)</p> <p>(O.1) 1500 (O.2)</p> <p>(P.1) 1598,00 (P.2) 081,00 (P.3) GASOL</p> <p>(P.5) CXX</p> <p>(Q) (S.1) 5 (S.2)</p> <p>(U.1) 69 (U.2) 2375</p> <p>(V.1) (V.2)</p> <p>(V.3) 0,0692 (V.5)</p> <p>(V.6) 0,10 (V.7) 106,0</p> <p>(V.9) 136/2014</p>

In particolare, la lettera "V" è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove "V.3" si riferisce agli ossidi di azoto, "V.5" al particolato, "V.7" al CO<sub>2</sub>, "V.8" al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, "V.9" alla classe ambientale di omologazione CE.

In merito al "passaggio di regole" e alla data spartiacque del 30 giugno 2020, segnaliamo che per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche – ad esempio – l'attribuzione di un nuovo veicolo. Così, nel caso di dipendente che da sempre aveva l'auto aziendale e ne ricevesse una di nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020, si dovranno applicare le nuove regole.

Sempre in tema fiscale, nel caso in cui l'assegnazione avvenga in corso d'anno, il valore del *benefit* va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota fiscale deducibile risulterà pari a 8.400 euro.

Il valore del *benefit* nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (le Tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino ad essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle Tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro. Ad esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

### **Auto per uso esclusivamente privato**

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura. Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo. Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

### **Auto data in uso al collaboratore/amministratore**

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo. Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica. In merito alle modalità di assegnazione, ricordiamo che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore. Pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione, con l'eventuale indicazione del veicolo concesso in uso. Si ricorda che l'amministrazione finanziaria ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali ed i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società: **a)** individua i costi riferibili al veicolo; **b)** considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all'amministratore; **c)** considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'art. 164, Tuir (tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%). Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%. A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

## **Formulario assegnazione aziendale uso promiscuo**

Si riporta un *fac simile* di lettera di assegnazione che – in duplice copia – dovrà accompagnare la concessione del veicolo aziendale in uso promiscuo al personale dipendente. Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell'auto.

INTESTAZIONE AZIENDA	INTESTAZIONE DIPENDENTE
<b>OGGETTO: assegnazione autovettura aziendale in uso promiscuo</b>	
Con la presente confermiamo che, come da accordi intercorsi e ad integrazione del contratto di lavoro già in corso, Le viene assegnata in uso promiscuo l'autovettura di proprietà dell'azienda modello ..... targa .....	
L'uso del veicolo, pertanto, sarà effettuato sia per l'espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell'assegnatario.	
La concessione dell'auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo insindacabile revoca della scrivente.	
Nell'utilizzo della suddetta autovettura:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• è considerato custode della medesima e, come tale, deve seguire tutte le regole che il Codice civile prevede;</li><li>• le è fatto divieto di concedere l'utilizzo del veicolo a terzi soggetti, anche se familiari;</li><li>• le è fatto divieto di modificare o manomettere qualsiasi apparecchiatura o dotazione del veicolo, salva autorizzazione scritta;</li><li>• le è fatto obbligo di sottoporre il veicolo ad ogni prescritta manutenzione e/o riparazione prevista dal manuale di uso e istruzioni;</li><li>• le verranno rimborsate le spese di impiego, se debitamente documentate secondo la normativa vigente;</li><li>• le saranno addebitate le multe per infrazioni al Codice della strada, se imputabili al conducente, qualora notificate alla scrivente società.</li></ul>	
Ai fini fiscali e previdenziali, il beneficio per la concessione dell'auto ad uso promiscuo viene calcolato applicando le regole dell'art. 51, D.P.R. 917/1986 (Tuir).	
Eventuali somme da lei corrisposte saranno decurtate dal valore di cui sopra.	
La sottoscrizione della presente, da parte sua, rappresenta accettazione e conferma di quanto sopra esposto.	
Data .... / ..... / .....	
Firma del dipendente per accettazione	Firma del Legale Rappresentante

Cordiali saluti.

**STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA**